DISPOSIZIONI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI E SULLA PUBBLICITA' AFFINE

Art. 22

Variazioni ed aggiunte alle pubbliche affissioni ed alla pubblicità affine già effettuate

Ogni successiva variazione od aggiunta alle pubbliche affissioni e' considerata, ai fini del pagamento dei diritti come nuova affissione. La disposizione si applica anche alla pubblicita' affine, quando la variazione od aggiunta alteri la superficie esposta o riguardi oggetti diversi da quelli originariamente indicati.

Versione in vigore dal 13 agosto 1961, non più in vigore dal 1 gennaio 1973 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni sulle pubbliche affissioni e sulla pubblicita' affine
Estremi	Legge 5 luglio 1961, n. 641
Capo	IV — Disposizioni comuni
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 29 luglio 1961

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-sulle-pubbliche-affissioni-e-sulla-pubblicita-affine/art-22-variazioni-ed-aggiunte-alle-pubbliche-affissioni-ed-alla-pubblicita/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it